

SENT. N°

959/14

RG

n.2

REPUBBLICA ITALIANA

Cron.

5292

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep.

1857/14

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

In composizione monocratica:

dr. **Federico Bonato** giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 3.4.14 e vertente

TRA

~~_____~~ in persona del suo l.r. p.t., elett.te dom.ta in Viterbo, via Chiodaroli 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Meloni, che la difende e rappresenta giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

ED

Banca Monte dei Paschi di Siena - MPS s.p.a., in persona del suo l.r. p.t., elett.te dom.ta in Viterbo, via Cairoli 2, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice come da atto di citazione: " *Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione* ,

pronunciarsi, in via preliminare, a) sulla validità della clausola contrattuale in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed quella sulla determinazione dei tassi passivi con le successive variazioni (art.7 commi 2 e 3 dei singoli contratti), nonché della clausola all'art.16 che prevede la unilaterale variazione dei tassi, essendo *contra legem* , delle condizioni e c.m.s. ; b) dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione (illegittima perché non concordata la capitalizzazione anche su base annuale sino al Luglio 2000 e quella trimestrale dopo il Luglio 2000) , in subordine legittima quella annuale per l'intero periodo contrattuale ; c) dichiarare non dovuta la c.m.s. perché non concordata ; d) conseguentemente , proceduti a nomina di CTU contabile , determinare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in causa , ordinando il ricalcolo senza anatocismo ; in subordine su base annuale ,con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso *ultra legale* , se non dovuto ; della commissione di massimo scoperto, perché non concordata ; della valuta, condizioni e quanto di altro per legge come in narrativa ; con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze peritali statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite , con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo . Vittoria di spese, funzioni ed onorari ".

Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: " *Piaccia ... rigettare le domande attrici perché infondate... Nella denegata ipotesi ... dichiarare comunque prescritte le somme percepite dalla banca anteriormente al decennio precedente la notifica della*

citazione, riconoscere gli interessi sulle somme da restituire solo a far tempo dalla notifica della domanda giudiziale..."

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.14 le parti concludevano come da verbale dell'anzidetta udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28.9.10 la ██████████ conveniva innanzi a Questo Tribunale la Banca MPS spa chiedendo l'accertamento delle condizioni, interessi, commissioni, spese e capitalizzazione del rapporto di cc con la stessa intrattenuto e quindi la rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione dell'eventuale saldo attivo.

Esponeva parte attrice che era cliente della banca convenuta avendo acceso prima del 1992, il cc n. 5680,81, affidato per euro 160.000 nonchè il c/c per anticipi n. 1323697,35 affidato per euro 600.00 ed il c/c 38754807,09 per anticipo fatture per euro 400.000; che i conti erano aperti ma i contratti non erano mai stati consegnati; che era stato illegittimamente applicato l'anatocismo trimestrale sino al 2000; che il saldo dei conti era

stato sempre determinato capitalizzando trimestralmente gli interessi passivi; che tale prassi aveva violato l'art. 1283 c.c. ed era stata dichiarata illegittima e nulla; che dopo il 2000 la capitalizzazione trimestrale non era stata approvata per iscritto dal correntista ma era stata unilateralmente applicata dalla banca; che parimenti non dovute erano le somme calcolate quale anatocismo annuale essendo nulle le relative clausole; che non era stato previsto il tasso concretamente applicato rimanendo indeterminato; che anche le variazioni non erano state concordate; che dette clausole erano nulle per indeterminatezza; che la mancata contestazione degli estratti conto non aveva sanato la nullità evidenziata; che gli



estratti conto avevano efficacia contabile e non sostanziale relativamente al rapporto giustificante l'attribuzione patrimoniale; che la clausola non aveva reso possibile l'esatta determinazione dei tassi applicabili; che per tale motivo era nulla ed improduttiva di effetti giuridici; che la banca non poteva modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente applicando un tasso superiore a quello legale originariamente pattuito; che il cliente non aveva mai approvato tali variazioni; che la commissione di massimo scoperto non era stata concordata in contratto; che era dunque necessario ricalcolare i tassi applicati per verificare l'eventuale superamento di quelli "soglia" e che aveva diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto pagato in eccesso.

Si costituiva in giudizio la Banca MPS esponendo che la [REDACTED] [REDACTED] aveva acceso nel 1990 presso una sua agenzia un rapporto di cc n. [REDACTED]; che a tale conto erano stati collegati quello anticipi su fatture e quello su certificati auto; che tutte le operazioni ed i movimenti erano stati contabilizzati sul cc ordinario; che erano state sottoscritte nuove condizioni contrattuali; che nei diversi contratti sottoscritti erano state riportate esplicitamente le condizioni applicate; che legittimamente gli interessi erano stati contabilizzati trimestralmente in forza degli usi normativi; che gli stessi erano stati per lungo tempo considerati legittimi; che la clausola per determinare gli interessi era da considerare valida ed efficace; che detta clausola era stata approvata e non erano mai stati contestati i conti effettuati applicando la stessa; che parte attrice non aveva specificato quali tassi erano da applicare e quale fosse il "giusto dovuto"; che erano comunque prescritti i diritti di restituzione di somme addebitate dalla banca risalenti oltre il decennio; che il diritto alla restituzione degli interessi si era prescritto in cinque anni

e che la prescrizione decorreva non dalla data di chiusura del conto ma da ogni singolo pagamento ritenuto indebito.

Istruita come in atti e disposta ctu contabile, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate durante l'udienza del 3.4.14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di azione proposta dalla correntista ██████████ nei confronti della Banca MPS spa per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausole contrattuali regolanti il rapporto di cc n. 5680.81 e di quelli collegati, accertando il tasso concretamente applicato e quindi per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'eventuale saldo attivo.

La domanda è accolta come di seguito illustrato.

Coerenti ed utili per il decidere sono le conclusioni del CTU, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, poiché si fondano su criteri scientifici condivisibili e razionali.

Il ctu ha considerato unitario il rapporto, cc ordinario e collegati, evidenziando negli allegati le rimesse solutorie, ragion per cui appare aver esaurito il suo compito non necessitando la causa alcuna istruzione ulteriore.

Il rapporto è unitario anche per quanto riguarda la contabilizzazione degli interessi, confluiti nello stesso conto e capitalizzati con le altre poste negative del correntista, ragion per cui non è possibile considerare prescritta una parte del diritto alla restituzione poiché quanto pagato in eccesso deriva dalla sommatoria di diverse voci ognuna incidente sulla capitalizzazione. Quindi gli effetti si continuano a produrre e non sono singolarmente enucleabili.

La restituzione deve aver luogo perché il saldo passivo così determinato ha annullato e continua ad annullare le eventuali

rimesse attive proprio per l'applicazione delle clausole illegittime circa la capitalizzazione, la csm ed il tasso di interessi applicati.


La [REDACTED] ha diritto, stante l'illegittimità della capitalizzazione applicata, le csm richieste, i tassi di interesse applicati, alla restituzione della somma di € 162.880,00 oltre interessi dalla domanda.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED], ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1)- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiarate nulle e inefficaci le clausole relative alla capitalizzazione, alla csm, alla determinazione del tasso debitore, condanna la Banca convenuta a restituire alla [REDACTED] la somma di € € 162.880,00 oltre interessi dalla domanda;
 - 2)- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
- Così deciso in Viterbo il 26.8.14



IL GIUDICE

